



Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 15 DIC. 2016

OGGETTO: DIVIETO DI EMISSIONI SONORE ED ACUSTICHE

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 28 del 07/08/2015, avente ad oggetto “Divieto di emissioni acustiche e sonore nel centro urbano” veniva vietato diffondere musica dall’interno all’esterno dei locali a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora per le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico oltre le ore 22,00;

Considerato che sta proliferando il fenomeno degli intrattenimenti musicali effettuati sia tramite dj che con la semplice collocazione di casse musicali all’esterno degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi ad ogni ora del giorno, specialmente in occasione di feste e ricorrenze;

Preso atto delle continue lamentele che numerosi cittadini rivolgono all’Amministrazione Comunale;

Considerata l’urgente necessità di tutela della salute pubblica che va garantita dall’inquinamento acustico provocato da emissioni sonore a mezzo di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici;

Ritenuto di dover modificare l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 07/08/2015

Considerato che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza delle disposizioni contro l’inquinamento acustico ai sensi degli artt. 6 e 14 della legge 26/10/1995 n. 447;

Che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

VISTO

- Il D. Lgs. 267/2000;
- La Legge 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ii.
- La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 che consente al Sindaco l’emissione di Ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo

contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

- Il Piano di zonizzazione acustica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2000

ORDINA

- ❖ E' revocata l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 07/08/2015 avente ad oggetto "DIVIETO DI EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEL CENTRO URBANO".
- ❖ Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al fine di prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità anche ai fini dell'contenimento e dell'abbattimento dell'inquinamento acustico da sorgenti sonore provenienti da pubblici esercizi, esercizi commerciali e circoli privati su tutto il territorio di Pomigliano d'Arco, si applicano le seguenti norme:

1. ATTIVITA' AL CHIUSO:

- a) L'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione di musica all'interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, sia dal vivo che riprodotta è consentita fino all'orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti in dB stabiliti dalla legge e dal Piano di zonizzazione acustica vigente.
- b) Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale senza dar luogo ad emissioni sonore avvertibili all'esterno.
- c) E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.
- d) E' vietato collocare all'esterno dei locali casse acustiche di amplificazione, nonché qualsiasi forma di pubblicità mediante apparecchi di amplificazione. Le casse acustiche collocate all'interno del locale ed in prossimità degli ingressi dovranno essere rivolte con i diffusori verso l'interno.

2. ATTIVITA' ALL'APERTO:

- a) L'attività di concertini musicali e piccoli intrattenimenti musicali, negli spazi all'aperto sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi, dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali, allegando alle relative richieste il programma dell'attività che si vorrà svolgere, unitamente alla certificazione di un tecnico competente attestante il rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti dalla legge e dal piano di zonizzazione acustica vigente.
- b) E' vietato organizzare due o più eventi di piccolo intrattenimento che si svolgano a breve distanza fra loro, e comunque non inferiore a 150 ml. disturbandosi a vicenda e creando disturbo alla quiete pubblica.

❖ DEROGHE:

Il Sindaco può concedere deroga alle disposizioni della presente Ordinanza per manifestazioni pubbliche, organizzate dall'Amministrazione Comunale o con la sua collaborazione o con il patrocinio.

❖ E' FATTO OBBLIGO

Ai titolari di licenza di pubblico esercizio e di somministrazione di alimenti e bevande di:

- a) Adottare tutti gli interventi necessari affinché siano rispettati i limiti previsti, dotando in ogni caso strumenti ed apparecchiature, eventualmente utilizzate, di apposito limitatore settato per i limiti di inquinamento acustico previsti dalla legge e dal Piano di zonizzazione acustica vigente. Tale limitatore dovrà essere tenuto chiuso in condizioni di esercizio e al quale dovrà essere applicato un sigillo da parte di tecnico competente, che in nessun modo dovrà essere manomesso o alterato.

SANZIONI

- Per il mancato rispetto della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 10.329,00 applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- La reiterazione nel biennio comporterà la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di giorni 15 (quindici).

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dalla legge 1034/1971 e successive modificazioni e integrazioni, o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco al fine di darne la massima divulgazione, inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero ricorso straordinario, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi), dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dr. Raffaele Russo